



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 16.02.2021

COPIA

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1 commi 837-845 della legge n. 160/2019

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio, nella sede comunale, alle ore 18:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	A
ARGIOLAS ANTONIO	P	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	A
COLLU VALENTINA	A	PITZIANI SILVIA	P
CRISPONI ANNETTA	A	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	A
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	P
MELONI VALENTINA	A	LOI ANTONIO	A
MURA MICHELA	A	ARGIOLAS GIULIA	P
PETRONIO LAURA	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 8

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO, ASUNIS ILARIA, RECCHIA ROBERTA, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI EMANUELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019 che prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, l'istituzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto l'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019, secondo il quale il suddetto canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visti i commi dal 837 a 845 del suddetto art. 1 della legge n. 160/2019, contenenti la disciplina del suddetto canone;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, a norma del quale *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, composto di n. 13 articoli e di n. 2 allegati, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 che differiva al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- - il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento in oggetto è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 3 in data 08/02/2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dell'esposizione dell'Assessore Matteo Taccori, che si riporta nel verbale integrale di seduta;

Con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **13**, voti favorevoli: unanimità

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 837-845, composto di n. 13 articoli e n. 2 allegati, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Alessandra Sorce

Data 05/02/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 05/02/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO MANCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/02/2021 per:

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **19/02/2021** al **06/03/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 19/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.02.2021



COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO
O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 –Presupposto del canone
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi
- Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 9 – Determinazione del canone
- Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 11 – Accertamenti – Recupero canone
- Art. 12 – Sanzioni ed indennità
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Sestu, introdotto con l'art. 1, commi 837 e successivi, della L. 160/2019.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il presente canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 2

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4

Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 5

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) tipologia dell'occupazione;
- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

d) zona del territorio in cui l'occupazione viene effettuata.

Art. 6

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato A del presente Regolamento.

Art. 7

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa base annua di riferimento è quella indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nella misura di euro 40,00 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, secondo la classificazione delle vie riportata nell'allegato A del presente regolamento.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato B del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Art. 8

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa base giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,70 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione delle vie riportata nell'allegato A del presente regolamento.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area

all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato B del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Art. 9

Determinazione del canone

1. Per la determinazione del Canone si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, con un minimo di 5 fino a un massimo di 8, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente. Alle tariffe così determinate competono le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
- b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

Art. 10

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in un massimo 4 rate da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il

31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità di pagamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 Accertamenti

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12 Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite

degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge n. 689/1981.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

4. La scadenza del pagamento del Canone dovuto per le occupazioni di competenza dell'anno 2021 è il 31 marzo 2021.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO
O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE
IN BASE ALL'IMPORTANZA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

- 1) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:
Piazza Sant'Antonio, via Roma, via Gorizia (tutta), via Monserrato, Corso Italia (fino all'incrocio con via Bologna), via Bologna, via Verdi (fino alla confluenza con via Mascagni), via Cagliari, via Giulio Cesare (dal 1° al 2° ponte), Piazza 1° Maggio, via San Gemiliano (fino all'incrocio con la via Salvemini), via A. Costa (tutta), piazza Mercato, via V. Veneto, via Ottaviano Augusto, via Costituzione. Zone prospicienti direttamente alla S.S. 131, alla S.P. Sestu-Elmas, alla S.P. Sestu-San Sperate (fino al raccordo anulare) ed alla Pedemontana del Cixerri direzione Assemini o ad esse afferenti tramite viabilità secondaria esistente o determinata da piani di lottizzazione ad esclusione di quelle aventi classificazione urbanistica "E" – agricola - che vengono annoverate nella terza categoria. Aree degli impianti sportivi scolastici.
- 2) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:
tutte le zone del centro abitato non indicate nella 1^a categoria.
- 3) Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:
zone situate fuori dal centro abitato eccettuati i tratti della strada statale e delle strade provinciali inseriti nella prima categoria

ALLEGATO B

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - beni durevoli cat 11	PERMANENTE / TEMPORANEA	TARIFFA STANDARD CANONE	COEFFICIENTI
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.1 - SPUNTISTI	T	0,70	0,28
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.2 - SPUNTISTI	T	0,70	0,19
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.3- SPUNTISTI	T	0,70	0,11
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.1 - con convenzione	T	0,70	0,33
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.2 - con convenzione	T	0,70	0,24
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA BANCHI BENI DUREVOLI CAT.3 - con convenzione	T	0,70	0,16

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GENERI ALIMENTARI cat 22	PERMANENTE / TEMPORANEA	TARIFFA STANDARD CANONE	COEFFICIENTI
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.1 - SPUNTISTI	T	0,70	0,28
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.2 - SPUNTISTI	T	0,70	0,19
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.3- SPUNTISTI	T	0,70	0,11
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.1 - con convenzione	T	0,70	0,44
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.2 - con convenzione	T	0,70	0,35
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA ALIMENTARI CAT.3 - con convenzione	T	0,70	0,26

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PESCHERIA ORTOFRUTTA cat 24	PERMANENTE / TEMPORANEA	TARIFFA STANDARD CANONE	COEFFICIENTI
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.1 - SPUNTISTI	T	0,70	0,28
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.2 - SPUNTISTI	T	0,70	0,19
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.3- SPUNTISTI	T	0,70	0,11
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.1 - con convenzione	T	0,70	0,57
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.2 - con convenzione	T	0,70	0,48
OCCUPAZIONE SUOLO TARIFFA GIORNALIERA PESCHERIE-ORTOFRUTTA CAT.3 - con convenzione	T	0,70	0,40